

PGN

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**  
TRA  
IL COMUNE DI VICENZA  
E

\_\_\_\_\_  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESPOSITIVO  
**“TRE CAPOLAVORI A VICENZA”**  
dicembre 2024-marzo 2025

Il Comune di Vicenza (di seguito “CV”) quale sponsee qui rappresentato dalla dott.ssa Valeria Cafà in qualità di Dirigente del settore Musei Civici con sede legale in Palazzo Trissino, Corso Palladio -Vicenza di seguito denominato Comune;

e

\_\_\_\_\_, quale sponsor, con sede in  
\_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

Il CV agisce con il fine di valorizzare il patrimonio artistico e monumentale civico e a tal fine intende il progetto espositivo **“TRE CAPOLAVORI A VICENZA”** (dicembre 2024-marzo 2025) nel salone della Basilica Palladiana, coinvolgendo alcuni sponsor a sostegno dell'iniziativa, in modo da razionalizzarne e sostenerne parzialmente i costi e altresì coinvolgere significativi stakeholder che operano sul territorio.

Il CV tramite avviso pubblico ha realizzato una ricerca di potenziali sponsor, per la quale è pervenuta la candidatura di \_\_\_\_\_ entro i termini stabiliti, che il CV ha favorevolmente accolto in quanto coerente con i propri obiettivi.

\_\_\_\_\_ riconoscendo il valore dell'iniziativa e condividendo l'obiettivo di valorizzazione della Basilica Palladiana tramite la realizzazione di eventi espositivi di livello internazionale, ritiene di affiancare il CV come sponsor dell'evento espositivo in parola.

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue.

**Articolo 1. Oggetto del contratto**

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, tra il Comune di Vicenza e \_\_\_\_\_ per la realizzazione del progetto espositivo **“TRE CAPOLAVORI A VICENZA”** nel Salone della Basilica Palladiana

## **Articolo 2. Durata del contratto**

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione e fino alla conclusione dell'evento espositivo oggetto della sponsorizzazione ovvero il .....

## **Articolo 3 Obblighi a carico dello Sponsor**

Lo sponsor si impegna a:

- riconoscere al CV una sponsorizzazione pari a € \_\_\_\_\_ o al servizio/fornitura di \_\_\_\_\_ a sostegno della realizzazione della mostra in parola;
- concordare e condividere con lo sponsee ogni attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa.

## **Articolo 4 Obblighi dell'Amministrazione (sponsee)**

Il CV si impegna a :

- riconoscere il soggetto proponente quale sponsor della mostra in parola;
- abbinare ufficialmente nome e marchio di \_\_\_\_\_ alla mostra con la qualifica di partner ;
- inserire il logo di \_\_\_\_\_ su \_\_\_\_\_
- includere i rappresentanti di..... nella partecipazione a tutti gli eventi istituzionali inerenti l'evento espositivo quali conferenze stampa, inaugurazione, attività collaterali pubbliche;
- altro

## **Articolo 5. Responsabilità**

Nel caso in cui l'iniziativa non si realizzi, per qualunque motivo, lo sponsor e lo sponsee si accorderanno per applicare il presente contratto ad altra iniziativa programmata nei mesi successivi. Qualora non si giungesse a un accordo, lo sponsee restituirà allo sponsor tutte le somme già percepite.

L'oggetto del presente contratto è limitato alla sponsorizzazione dei progetti indicati in premessa ed esclude assolutamente qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, tra lo sponsee e lo sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Resta altresì inteso che lo sponsor non partecipa in alcun modo all'organizzazione dell'iniziativa, pertanto non potrà mai essere ritenuto responsabile di eventuali incidenti accaduti durante il suo svolgimento, né di irregolarità o inadempimenti di alcun genere che restano esclusiva e completa responsabilità dello sponsee.

## **Articolo 8 Risoluzione**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale. In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione:

1. quando lo sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;
2. quando situazioni/cause eccezionali non consentano allo sponsor l'assolvimento dei propri impegni;
3. qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella dello sponsor, il rapporto si intende risolto, fatti salvi: a. l'esperimento di un tentativo di soluzione del

conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico; b. i diritti maturati al momento della risoluzione dalle parti;

4. venga accertata l'inosservanza delle normative di sicurezza e degli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 art. 3.

La risoluzione del contratto per colpa dello sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dall'Amministrazione.

#### **Articolo 9. Recesso**

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

#### **Articolo 10. Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati forniti dall'Appaltatore ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR).

Si informa che i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla "informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. L'informativa generale privacy è pubblicata al link <https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php> del sito istituzionale del Comune di Vicenza.

#### **Articolo 11 Controversie**

Eventuali controversie, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza.

#### **Articolo 12 Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio a leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti. Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'Avviso pubblicato in data 22 marzo 2019, sul sito istituzionale del Comune di Vicenza

#### **Articolo 13 Registrazione e firme**

Il presente contratto, composto da n. 4 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso. Tutte le spese imposte e tasse, inerenti la stipulazione e all'eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dello sponsor.

Vicenza, lì

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Vicenza  
Direttore settore Musei Civici  
Valeria Cafà

Il partner  
.....